

Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo

Provincia di Belluno

Piazza 1° Novembre, 1 - 32013 Longarone (BL) - Cod. Fisc. 80003510254



**VERIFICA PERIODICA
SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**
RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

E
ANALISI ASSETTO SOCIETÀ PARTECIPATE

*APPENDICE ALLA RILEVAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE ART.
20 D.LGS 175/2016*

RICOGNIZIONE AL 31/12/2022

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI | 3 |
| 1.1 | DEFINIZIONI | 3 |
| 1.2 | L'ISTITUZIONE E LE FORME DI GESTIONE | 4 |
| 1.3 | LE MODALITÀ DI GESTIONE | 5 |
| 1.4 | IL CONTRATTO DI SERVIZIO | 6 |
| 1.5 | GLI SCHEMI-TIPO | 6 |
| 1.6 | GLI ADEMPIMENTI PREVISTI | 7 |
| 2 | LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL | 8 |
| 3 | RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI | 8 |
| 4 | SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA | 9 |
| 4.1 | IGIENE URBANA | 9 |
| | A) <i>Natura e descrizione del servizio pubblico locale</i> | 9 |
| | B) <i>Contratto di servizio</i> | 10 |
| | C) <i>Sistema di monitoraggio - controllo</i> | 11 |
| | D) <i>Identificazione soggetto affidatario</i> | 11 |
| | E) <i>Obblighi contrattuali</i> | 13 |
| | F) <i>Considerazioni finali</i> | 13 |

1 PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

La nuova disciplina introdotta dal decreto interviene in modo organico e puntuale in tema di istituzione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete e non, perseguendo adeguati livelli di responsabilità decisionale ed assicurando, al contempo, idonee forme di consultazione pubblica e di trasparenza nei processi valutativi e negli esiti gestionali dei servizi.

Le finalità ultime della riforma involgono tanto il principio di concorrenza, rispetto al mercato, quanto quello di sussidiarietà orizzontale, rispetto al rapporto con la società civile.

Infatti, l'esercizio del potere pubblico in materia, in ordine all'istituzione ed alla modalità di gestione dei servizi pubblici, deve "garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" e, al contempo, assicurare l'adeguatezza dei servizi in termini di "accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza".

1.1 Definizioni

Nell'ambito dei servizi pubblici, tradizionalmente, opera la distinzione tra quelli finali, strumentali e locali:

- a) **servizi finali** sono quelli pubblici in senso stretto atteso che mirano a soddisfare, in via primaria e diretta, le esigenze sociali manifestate da una data collettività. Esempi di servizi pubblici finali o in senso proprio sono quelli che riguardano la gestione di: asili, assistenza diversamente abili, assistenza domiciliare, assistenza minori, biblioteca, musei, servizi sociali in genere, teatro, ecc;
- b) **servizi strumentali**, non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva. Esempi, invece, di servizi strumentali sono: manutenzione edifici, manutenzione verde, manutenzione strade, servizi ausiliari e di supporto, riscossione entrate ecc.;
- c) per **servizi pubblici locali** s'intende qualsiasi attività che preveda la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali.

I servizi pubblici locali a loro volta si distinguono in servizi:

- a) **servizi pubblici locali di rilevanza economica:** sono definiti all'art. 2 come "*i servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*"; Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla pubblica amministrazione, ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della "redditività", anche solo in via potenziale. (Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097);
- b) **servizi pubblici locali privi di rilevanza economica:** Sono, invece, quelli realizzati *senza scopo di lucro* (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell'ente locale.

c) **servizi a rete:** sono definiti a rete *“i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un’ autorità indipendente”*. Esempi di servizi a rete sono: servizio idrico, servizio gas, servizio energia elettrica, trasporto pubblico locale.

1.2 L’istituzione e le forme di gestione

I servizi pubblici locali possono essere istituiti dalla legge, ma anche deliberati dall’Ente locale nell’esercizio delle prerogative di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui quella di deliberare in tema di *“organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”* (art. 42 lett. e).

L’art. 10, c. 1, del decreto in parola stabilisce che *“Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge”*.

La legge, quindi, può costituire una situazione giuridica definibile di *“privativa”* allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere esercitati esclusivamente dal soggetto che ne detiene il diritto; ne deriva l’obbligatorio espletamento da parte dei Comuni, i quali lo esercitano con diritto di privativa, nelle forme di cui all’art. 112 e segg. del D.Lgs. 267/2000 oltre che nel rispetto della normativa speciale nazionale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e regionale (es. Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26). Come chiarito dalla giurisprudenza (a contrariis TAR Sardegna, sezione I, sentenza 4 maggio 2018, n. 405), l’assenza di un regime di privativa comporta l’obbligo dell’amministrazione competente di acquisire il servizio con idonea motivazione.

L’art. 12 del D.Lgs. 201/2022 prevede, inoltre, che, qualora risulti necessaria l’istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l’ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l’imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato. Di tale verifica deve esserne dato adeguatamente conto nella deliberazione consiliare di istituzione del servizio, nella quale sono altresì indicate le eventuali compensazioni economiche.

A sua volta, l’articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico, tra cui l’ente competente può scegliere, qualora ritenga che le gestioni in concorrenza nel mercato non siano sufficienti e idonee e che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.

Il citato art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra le forme di gestione del servizio pubblico locale e non alle modalità di istituzione del servizio pubblico locale diverso da quelli già previsti dalla legge, che è disciplinato dall’art. 10 c. 3 del medesimo decreto.

Le due norme (artt. 10 e 14), dunque, hanno oggetti diversi in quanto la scelta dell’estensione della privativa richiede una motivazione che abbia per oggetto la necessità o l’opportunità di sostituire il servizio offerto sul mercato con quello degli enti locali assuntori, mentre la motivazione richiesta dall’art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra un singolo operatore od un numero limitato di operatori (TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 2334/2023).

1.3 Le modalità di gestione

Le modalità di gestione previste sono:

- a) **affidamento a terzi**, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, ora d.lgs. n. 36/2023), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione;
- b) **affidamento a società mista pubblico-privata**, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;
- c) **affidamento a società in house**, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.lgs. n.175/ 2016;
- d) **gestione in economia mediante assunzione diretta** del servizio da parte dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante o mediante azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del D.Lgs. 267/00), limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete.

La scelta della modalità di gestione del servizio, di competenza del Consiglio ai sensi dell'art. 42 lett. e) del TUEL, deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l'organo deliberante ha effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici.

In particolare, nella relazione istruttoria, in ordine al modello gestionale prescelto, si deve tener conto:

- a) delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali;
- b) della situazione delle finanze pubbliche e dei costi per l'ente locale e per gli utenti;
- c) dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;
- d) dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- e) dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

In particolare, nel caso di **affidamenti in house**, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della deroga al mercato deve essere particolarmente curata e approfondita, atteso che l'art. 17 del D.Lgs. 201/22 dispone che, la motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house.

Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

Nel caso dei **servizi pubblici locali a rete**, alla deliberazione deve essere altresì allegato un **piano economico-finanziario (PEF)**, asseverato, da aggiornare triennialmente, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanzia-

menti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

1.4 Il contratto di servizio

Il contratto di servizio, previsto dall'art. 24 del decreto 201/2022, è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico e, per i servizi a rete, con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali.

Il contenuto minimo del contratto, oltre ai normali aspetti inerenti durata, condizioni economiche, recesso, risoluzioni, penali, ecc., riguarda anche:

- a) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- b) gli obblighi di servizio pubblico;
- c) le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni;
- d) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- e) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi.

Per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di servizio devono essere regolati i seguenti ulteriori elementi:

- a) la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;
- b) gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare;
- c) l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori;
- d) le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi a richiesta individuale, il programma di esercizio.

All'atto della stipula del contratto di servizio, e aggiornata dal gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, è redatta la Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 25, comma 1, corredata delle informazioni relative alla composizione della tariffa ed è pubblicata dallo stesso gestore sul proprio sito internet.

1.5 Gli Schemi-tipo

Al fine di supportare e orientare verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices, gli enti affidanti nella predisposizione della documentazione richiesta dal decreto 201/2022, l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato un possibile schema tipo per i seguenti documenti:

- a) Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (art. 14, c. 3);
- b) Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, c. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici.

1.6 Gli adempimenti previsti

Il decreto 201/2022 prevede una serie di attività e di adempimenti a carico degli EELL da effettuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente:

- a) la redazione della **deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 10, comma 5), che dia conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e che può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione;
- b) la **relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 14, comma 3), prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni;
- c) la **deliberazione dell'affidamento in house** (di cui all'art. 17, comma 2), nel caso di affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30;
- d) la **relazione sulle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali** (di cui all'art. 30, comma 2). I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della relazione annuale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. La ricognizione è volta a rilevare, per ogni servizio affidato, in modo analitico, l'andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi del contratto di servizio, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 ossia delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete e non a rete nonché delle Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali. La ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 il quale dispone una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;
- e) gli **obblighi di trasparenza** (di cui all'art. 31), al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti, riguardanti la pubblicazione nell'apposita sezione del sito on line degli EELL, degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, delle deliberazioni di istituzione dei servizi pubblici locali e delle relative modalità di gestione, dei contratti di servizio stipulati, delle relazioni delle verifiche periodiche, annuali, dell'andamento dei servizi. Detti atti devono essere pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante (apposita sezione del sito istituzionale e/o in Amministrazione Trasparente – sottosezione I livello “servizi erogati” e/o creando in “altri contenuti” apposita sezione denominata “servizi pubblici locali - D.Lgs. n. 201/2022”) e devono essere trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

2 LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL

In sede di prima applicazione, la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Come già accennato, l'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 preveda l'effettuazione di una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riscontrando, per ogni servizio affidato, l'andamento dal punto di vista:

- A. economico;
- B. della qualità del servizio;
- C. dell'efficienza;
- D. del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

La ricognizione rileva altresì l'entità del ricorso all'affidamento a società in house, gli oneri e l'impatto economico-finanziario che ne derivano per gli enti affidanti, nonché le proposte gestionali pervenute all'ente locale da parte degli operatori economici interessati durante il periodo temporale di riferimento.

3 RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Al fine di definire il perimetro della ricognizione è necessario censire i servizi pubblici locali, individuando caratteristiche e modalità di gestione.

Sono soggetti a verifica periodica i servizi pubblici locali a rilevanza economica, non gestiti direttamente dall'ente.

Per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete – ricadenti nella disciplina del Tuspl (Servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale) - la ricognizione ex art. 30, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house, è rimessa agli enti competenti (ATO/ATA/ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO, ecc.) se affidanti i relativi servizi.

Nella tabella che segue si riporta l'unico servizio pubblico locale fornito dall'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo, indicandone la modalità di gestione, le caratteristiche economiche e le caratteristiche strutturali:

| SERVIZIO | MODALITÀ' DI GESTIONE | A RILEVANZA ECONOMICA | A RETE | SOCETTO A VERIFICA PERIODICA |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--------|------------------------------|
| Igiene urbana | Affidamento in house | SI | SI | SI |

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

4 SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA

Alla luce della ricognizione risultante dalla tabella di cui al paragrafo 3, è soggetto a verifica periodica da parte dell'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo il seguente servizio:

| SERVIZIO | MODALITÀ' DI GESTIONE | GESTORE (appaltatore, concessionario ecc) | DURATA CONTRATTO DI SERVIZIO | SETTORE COMPETENTE |
|---------------|-----------------------|---|------------------------------------|-----------------------|
| Igiene urbana | Affidamento in house | Ecomont srl | 01.05.2023 30.04.2026 | Tecnico |

4.1 Igiene urbana

A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Nel campo della gestione integrata dei rifiuti gli obblighi di servizio pubblico consistono in:

- obblighi di esercizio: universalità del servizio, continuità, qualità e regolarità del servizio, tutela degli utenti e dei consumatori, accessibilità delle tariffe;
- obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario di cui all'articolo 203 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ulteriormente declinato all'art. 4 dell'Allegato A della Del. ARERA363/2021/R/RIF.

In particolare, tra gli obiettivi che l'Amministrazione si proponeva segnalato, inoltre, quello di minimizzare le quantità di rifiuti che vengono destinati a discariche o al termovalorizzatore, sistemi questi ritenuti ormai critici per la sostenibilità ambientale. Pur nella consapevolezza che l'azzeramento sarà possibile solo in presenza di norme europee che diano concreta attuazione alle linee programmatiche tracciate in materia di Economia Circolare, secondo stringenti criteri che consentano un riutilizzo economicamente sostenibile del rifiuto, è intenzione intraprendere un percorso che si articola in:

- attività di sensibilizzazione finalizzate a coinvolgere l'utenza nel progetto di riduzione dei rifiuti da avviare a discariche o termovalorizzatore;
- ricerca, progettazione e realizzazione di sistemi alternativi di riutilizzo/recupero dei rifiuti rispetto all'avvio in discarica/termovalorizzatore;
- introdurre un sistema di tariffazione puntuale che attivi un cambio di comportamenti nell'utente non solo facendo leva sulla componente economica, ma anche rendendo il cittadino-utente consapevole di far parte di una collettività che si impegna sulle tematiche ambientali, in particolare quelle volte alla riduzione e al riciclaggio dei rifiuti facendo in modo di diventare esso stesso "attore" delle prestazioni dedicate alla "propria utenza", in quanto parte attiva che può contribuire a determinare una parte del costo del servizio.

Date le caratteristiche del servizio e la sua valenza sociale, inoltre, l'affidamento avviene per la totalità delle utenze riferibili alle tipologie di servizi affidati, così da garantire il pieno rispetto del principio di universalità.

Nei punti di raccolta e sulle aree di circolazione concordate, nei limiti tipologici e quantitativi stabiliti per legge o regolamento, il gestore dovrà garantire tutti i servizi affidati per tutti gli utenti presenti sul territorio indipendentemente dalla loro posizione geografica e ai medesimi standard quanti-qualitativi, senza alcuna interruzione del servizio al momento dell'entrata in vigore del contratto (se non causa di forza maggiore non riconducibile alla condotta del Gestore) ed è garantita la disponibilità immediata di tutti i mezzi tecnici/operativi per assicurare la gestione del servizio.

Il Consiglio di Bacino Rifiuti Belluno Dolomiti, in ossequio all'art. 200 del D.Lgs. 152/06 (T.U. ambientale) e s.m.i., che prevede espressamente che "la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali", ha espresso i propri indirizzi propedeutici all'individuazione del soggetto gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti per l'ambito della provincia di Belluno.

In particolare si citano le seguenti deliberazioni adottate dall'Assemblea di Bacino:

- deliberazione di Assemblea di Bacino n. 14 del 13/12/2022 ad oggetto "Ipotesi di affidamento "in house providing": conferma indirizzi e rinnovo termini" nella quale, nell'ambito della pianificazione provinciale della gestione dei rifiuti funzionale all'affidamento in house providing ad un soggetto gestore unico, l'Assemblea ha fissato quale termine ultimo per l'affidamento del servizio provinciale di gestione dei rifiuti la data del 1° luglio 2024;
- deliberazione di Assemblea di Bacino n. 11 del 31/07/2023 ad oggetto "Ipotesi di affidamento in house providing. Ulteriore proroga", con la quale l'Assemblea ha accolto la nuova proposta progettuale per l'affidamento a soggetto gestore unico presentata dai quattro soggetti gestori, la quale prospetta un affidamento in house providing attraverso una riorganizzazione dei quattro gestori attuali (Bellunum srl, Ecomont srl, Ponte Servizi srl e Valpe Ambiente srl) mediante la costituzione di un gruppo societario consistente in una capogruppo industriale (scelta tra uno dei soggetti gestori), a cui il Consiglio di Bacino affiderà il servizio, nella quale verranno conferite le quote delle altre tre società da parte dei Comuni soci;
- deliberazione di Assemblea di Bacino n. 15 del 18/10/2023 ad oggetto "Affidamento in house providing del servizio integrato rifiuti. Nuovi indirizzi" nella quale l'Assemblea ha disposto di dare seguito a quanto stabilito con propria precedente delibera n. 11 del 31/07/2023 sopra richiamata e conseguentemente di approvare la nuova proposta progettuale di soggetto gestore unico dando atto che gli indirizzi ai soggetti gestori relativamente alla stessa sono già stati recepiti nelle relative Assemblee dei soci.

Nel mese di novembre 2023 le quattro società hanno inviato al Consiglio di Bacino:

1. Relazione illustrativa del progetto tecnico corredata di allegati tecnici sul servizio;
2. Piano industriale redatto come segue:
 - per i primi 4 anni, come bilancio consolidato del gruppo;
 - dal quinto anno in poi come bilancio della società unica.Il piano industriale è stato redatto in versione "bilancistica", comprensivo della previsione economica, patrimoniale e finanziaria, a dimostrazione della sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione, redatto tenendo conto della regolazione tariffaria ai sensi del MTR-2 per quanto attiene la determinazione dei ricavi;
3. Relazione di accompagnamento al Piano Industriale;
4. Schemi e bozze relativi ai cd. "patti di governance" come di seguito elencati:
 - statuto Bellunum holding srl (futuro soggetto unico affidatario) e Regolamento del controllo analogo congiunto della holding e sue società controllate;
 - aggiornamenti statutari delle future società controllate (Ecomont srl, Ponte Servizi srl e Valpe Ambiente srl).

Alla data odierna, il percorso di convergenza gestionale è ancora in fase di perfezionamento e quindi il servizio di igiene ambientale viene svolto mediante affidamento in house providing, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, ora d.lgs. n. 36/2023).

B) Contratto di servizio

Oggetto: Servizi di igiene ambientale nel territorio dei Comuni di Longarone, Ospitale di Cadore, Soverzene, Val di Zoldo e Zoppè di Cadore.

Data di approvazione: Delibera di Consiglio dell'Unione n. 3 del 27.04.2023

Durata e scadenza affidamento: dal 01.05.2023 al 30.04.2026

Valore complessivo e su base annua del servizio affidato: Il corrispettivo determinato per l'anno 2023, è pari a € 1.150.170,00 (unmilione centocinquantamila centosettanta/00) oltre IVA al 10%; l'importo effettivo è rapportato alla durata del servizio nell'anno.

Criteri tariffari: Le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti per l'anno 2023, sono state approvate con le seguenti delibere di Consiglio Comunale:

- Comune di Longarone: n. 25 del 28.04.2023;
- Comune di Ospitale di Cadore: n. 7 del 29.04.2023;
- Comune di Soverzene: n. 10 del 20.04.2023;
- Comune di Val di Zoldo: n. 16 del 26.04.2023;
- Comune di Zoppè di Cadore: n. 23 del 30.05.2023.

Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

- raccolta e trasporto dei RSU (delle frazioni riciclabili e del rifiuto secco non riciclabile);
- gestione dei sei ecocentri sovra comunali;
- gestione della discarica per rifiuti non pericolosi di Longarone in località Mura Pagani.

Il gestore si impegna ad uniformare l'erogazione del servizio ai principi generali di qualità di cui all'art. 112, c. 3, del d.lgs. 267/2000 e al capo III, art. 11, D.Lgs. 286/1999, nonché alle disposizioni previste dall'Autorità di Regolazione Reti Energia e Ambiente – ARERA con deliberazione 15/2022/R/RIF e alla Carta di Qualità dei Servizi che verrà proposta dalla Società e approvata dall'UNIONE in qualità di Ente Territorialmente Competente – ETC .

Il gestore cura la tenuta dei registri di contabilizzazione dei tutti i rifiuti per conto della UNIONE (ivi compreso il MUD) e provvede alle relative comunicazioni agli enti competenti.

Il gestore si impegna ad eseguire la sostituzione dei contenitori in ragione della loro normale usura. Nel caso che questi siano resi inutilizzabili a causa di atti vandalici o, comunque, per atti o eventi non connessi all'esecuzione del servizio in oggetto, l'UNIONE provvederà ad indennizzare il gestore per i costi di sostituzione dei medesimi.

C) Sistema di monitoraggio - controllo

La struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio e relative modalità è l'ufficio tecnico che riceve le segnalazioni di eventuali disservizi ed effettua periodici sopralluoghi presso le sedi operative al fine di valutare il rispetto e la puntuale applicazione delle disposizioni del contratto di servizio.

L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie allo scopo, con le modalità stabilite nel contratto.

D) Identificazione soggetto affidatario

Soggetto: Ecomont srl con sede in Longarone, Zona industriale Villanova n. 27 - P. IVA 00651770257, società partecipata direttamente, all'11,02%, dall'Unione Montana Cadore Longarone Zoldo

Tipologia di controllo: controllo analogo;

Valore della partecipazione (rispetto al patrimonio netto della società): € 194.493,19.

Risultati gestionali: sulla base della configurazione organizzativa della società Ecomont S.r.l., che gestisce da anni il servizio di igiene urbana per conto dei diciotto Comuni afferenti gli ambiti territoriali di questa Unione Montana, dell'Unione Montana Centro Cadore e dell'Unione Montana Comelico, l'esperienza ed i risultati gestionali positivi conseguiti nel corso degli anni sono desumibili anche dal sito internet della Società.

Non da ultimi sono da considerare:

- i vantaggi economici, amministrativi ed organizzativi derivanti dalla possibilità di adattare in ogni momento le condizioni di erogazione del servizio alle mutate esigenze dell'Ente, come, ad esempio, l'attivazione di nuove forme di raccolta dei rifiuti o nuovi servizi di igiene ambientale senza la necessità di una nuova procedura concorsuale;
- la possibilità di attivare tutti i servizi complementari al servizio principale che la società offre gratuitamente o con costi predefiniti;
- l'eliminazione dei costi, diretti ed indiretti, che l'Ente sarebbe tenuta a sostenere qualora optasse per il ricorso ad una gara ad evidenza pubblica.

Il sistema di raccolta oggetto del contratto di servizio risponde al concetto di cd. "stradale evoluto" illustrata dalla Pianificazione Provinciale redatta dal Consiglio di Bacino Dolomiti nel documento PIANIFICAZIONE GENERALE del servizio di gestione rifiuti - parte 1 - LE SCELTE DEL SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI del 01/03/2021.

Indicatori economico-finanziari: la Società, negli ultimi dieci anni, ha sempre chiuso il bilancio con un risultato d'esercizio positivo e presenta un patrimonio netto, alla data del 31/12/2022, pari a € 1.764.911,00;

Si riportano di seguito i principali indici finanziari elaborati in occasione della redazione della situazione economico-patrimoniale al 31/12/2022:

- Peso degli oneri finanziari, misurato come rapporto tra oneri finanziari e debiti bancari ROD 1,24%;
- Rapporto tra reddito operativo e capitale investito ROI 2,50%;
- Peso dell'indebitamento finanziario di terzi in relazione ai mezzi propri DEBT-TO EQUITY 7,10%.

In ottemperanza alle disposizioni in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., i bilanci della Società e suoi allegati sono pubblicati sul sito aziendale alla sezione "Amministrazione Trasparente – bilanci" unitamente alla "relazione sul governo societario" di cui all'art. 6, comma 4, D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.i..

Indicatori di natura organizzativa

- Struttura organizzativa: sulla base dell'organigramma fornito e della distribuzione delle figure tecniche, amministrative e operative la Società dimostra di avere capacità di struttura per gestire i servizi oggetto di affidamento.
- Sistemi di controllo interno: la Società, come si evince da quanto pubblicato nel portale "Amministrazione Trasparente", ha adottato un proprio modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 nonché un Codice Etico a conferma dell'intendimento di osservare, oltre alle leggi e alle disposizioni vigenti, degli irrinunciabili principi ed elevati standard etici, che promuovono anche "azioni e misure" di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione.
- Reclutamento del personale: la Società ha adottato un proprio regolamento aziendale che norma le procedure assunzionali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 19 D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.i. e definisce altresì i principi per la valutazione dei candidati e la nomina dei componenti di commissione.

- Acquisto di beni e servizi: la Società, in quanto “amministrazione aggiudicatrice” ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 50/2016 e in ossequio a quanto disposto dall’art. 16, comma 7 del T.U.S.P. 175/2016 e s.m.i.i. effettua i propri acquisti di beni e servizio in applicazione al codice degli appalti e nel rispetto di tutte le disposizioni ad esso correlate anche in materia di verifiche amministrative sui fornitori.

Indicatori di performance ambientale: la Società, sulla base degli indici di raccolta differenziata raggiunta nei comuni finora serviti, dimostra di essere in grado di operare in base a criteri di economicità, efficienza ed efficacia in quanto le percentuali sinora raggiunte, calcolate secondo la metodologia prevista decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 26 maggio 2016 (metodologia ISPRA) si attestano sopra il 75% in ogni Comune servito.

E) Obblighi contrattuali

Di seguito vengono indicati i valori raggiunti e l’adempimento o meno dei principali obblighi posti a carico del gestore in base al contratto di servizio.

| | Volumi - quantità di attività (universalità) | Territorio servito (universalità) | Prestazioni specifiche da assicurare (socialità) | Obblighi di servizio pubblico (tutela ambiente) | Piano degli investimenti |
|------------------------------|--|---|---|--|--|
| Contratto di servizio | <ul style="list-style-type: none"> • raccolta e trasporto dei RSU (delle frazioni riciclabili e del rifiuto secco non riciclabile); • gestione dei due ecocentri sovracomunali; • gestione della discarica per rifiuti non pericolosi di Longarone in località Mura Pagani. | Territorio dei Comuni di Longarone, Ospitale di Cadore, Soverzene, Val di Zoldo Zoppè di Cadore | Totalità delle utenze riferibili alle tipologie di servizi affidati | Indici di raccolta differenziata raggiunta nei comuni finora serviti rispetto alla media provinciale: in linea | <ul style="list-style-type: none"> - Progetto PNRR: “Estensione del sistema automatizzato di raccolta stradale dei rifiuti urbani differenziati nei comuni della Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo” CUP E21E23000070002; - Progetto PNRR: “Automazione del sistema di raccolta stradale dei rifiuti urbani differenziati nei comuni dell’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo” CUP E61E23000070002; - Acquisto di due ulteriori automezzi necessari per effettuare la raccolta |
| Risultati raggiunti | 100% | 100% | 100% | 100% | In fase di predisposizione |
| Scostamento | 0% | 0% | 0% | 0% | |

F) Considerazioni finali

Il servizio è svolto in modo puntuale con efficienza ed efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.